

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL 30.1.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 36 del 28.2.20087)

La C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Crevolese A.S.D. di Masera (Verbano Cusio Ossola) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA MELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER 11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL 2.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.F. Villaputzu di Villaputzu (Cagliari) riduce:

- la squalifica della calciatrice Cuccu Claudia fino al 30.9.2008;
- la squalifica della calciatrice Lepori Romina a 9 giornate di gara effettive.

Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRI DEL 27.1.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008)-

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHI DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell'11.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Montepandone (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D'AMICO SERENA SEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 6) **RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.2008 SIG. ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCA OLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI TERNANA/PERUGIA DEL 16.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS ANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

- 8) **RICORSO DELL' A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008)

La C.G.F. ritenutane la necessità dispone che l'arbitro chiarisca: se il campo SNAM 2 fosse in condizioni tali da non renderlo idoneo alla disputa della gara;
se fosse conforme alle disposizioni regolamentari e a quale distanza si trovasse dal campo SNAM 1.
Rinvia la trattazione al 4.4.2008 alle ore 14:30.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 28 Marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete